

TRIBUNALE PENALE DI PERUGIA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Proc. pen. n. 9066/07 R.G.N.R.

Proc. pen n. 667/07 G.I.P. Perugia

Proc. pen. n. 744/07 R. Mis. caut. personali

Ill.mo Sig. GIP Dott.ssa Claudia Matteini

TRIBUNALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
Depositato in Cancelleria
il 27/5/08
Perugia, 27/5/08
Il CANCELLIERE

**ISTANZA DI SOSTITUZIONE DI MISURA CAUTELARE EX ART.
299 C.P.P.**

PER

GUEDE RUDY HERMANN, nato ad Agou (Costa D'Avorio) il 25/12/1985, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valter Biscotti e Nicodemo Gentile del Foro di Perugia, attualmente detenuto presso il carcere di Capanne in forza di ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa da codesto Ill.mo GIP in data 16/11/2007

La disciplina normativa "*de libertate*" attribuisce, come è noto, ai provvedimenti dispositivi di misure cautelari personali una **natura provvisoria, modificabile e revocabile.**

Da ciò deriva che il controllo sull'attualità dei c.d. "*pericula libertate*" deve essere effettuato commisurando, di volta in volta, anche in relazione allo stato del procedimento e del tempo trascorso dall'epoca del delitto, la permanenza delle condizioni legittimanti la protrazione del sacrificio della libertà personale dell'indagato.

Con la predetta istanza, gli scriventi difensori intendono, sia attraverso una diversa lettura degli stessi fatti posti alla base del provvedimento impugnato, sia attraverso elementi di fatto nuovi nella loro obiettiva materialità e nella loro attitudine probatoria, innescare, un

Visto al PM per
il parere.
Perugia 27.5.08 G.I.P.
Matteini

nuovo procedimento logico-argomentativo dell'Ill.mo Giudicante, che conduca, eventualmente, a conclusioni diverse.

Nello sviluppo della presente istanza tralascieremo di descrivere in modo analitico i fatti, in quanto gli stessi sono ben conosciuti dal GIP, concentrandoci, invece, sulle ragioni e sulle circostanze di fatto che, a nostro sommesso avviso, giustificerebbero la sostituzione dell'attuale misura della custodia in carcere.

Sulla personalità del Guede

L'evoluzione dei fatti ci conduce, in ragione di quanto emerso ed accertato, ad una possibile revisione in ordine alla personalità ed alla responsabilità del Guede.

Infatti, le prime e rapide informazioni raccolte sul suo conto e riportate anche nella richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del P.M. e nell'ordinanza applicativa della stessa descrivevano una figura altamente negativa e pericolosa (*soggetto sbandato, senza radicamento sul territorio, dedito ad attività di micro-delinquenza, soprannominato, addirittura, "il Barone", appellativo, tra l'altro, sempre smentito dal Guede, anche in sede di interrogatorio dinanzi al P.M., Dott. Mignini*).

I controlli, però effettuati nel tempo, anche attraverso l'audizione di molteplici soggetti che lo conoscono e che l'hanno assiduamente frequentato, fanno emergere un quadro personale e familiare diverso che la difesa ritiene altamente positivo.

Non si può negare che la sua storia personale riveli una marcata instabilità emotiva che, sotto alcuni aspetti, influenza anche il suo carattere e le sue esternazioni, ma tale condizione non gli ha precluso di instaurare relazioni amicali e di sostegno, con soggetti, ovvero interi nuclei familiari, della cui onestà, onorabilità e correttezza è superfluo argomentare e che ancora oggi sono parte importante della vita del Guede.

In tale ambiente sano il Guede è cresciuto, vivendo di scuola e lavoro, eccezion fatta, ed è l'unico momento in cui si è allontanato da Perugia, per un periodo di vita e lavoro in Lombardia, precisamente a Lecco, convivendo con la zia paterna.

Nessuna frequentazione pericolosa gli si può imputare, nessuna indole o condotta violenta o aggressiva gli può essere attribuita; chi lo conosce, al contrario, lo descrive come ragazzo mite ed introverso.

E' sufficiente ascoltare le numerose intercettazioni dei colloqui in carcere tra il Guede ed i suoi amici e "familiari" in senso lato, per rendersi conto dell'assoluta veridicità di tali

affermazioni. Sul punto anche lo stesso Ufficio del Pubblico Ministero, avendole per primo verificato le intercettazioni, non può che giungere alle medesime considerazioni.

Tali oggettive circostanze impongono inevitabilmente la necessità di chiedere di riconsiderare le esigenze cautelari *illo tempore* ravvisate.

Nel merito:

Sulla gravità degli indizi e sul pericolo di reiterazione del reato

Da un'attenta analisi del provvedimento restrittivo della libertà personale e delle ulteriori risultanze istruttorie emerge che la gravità degli indizi non è capace di resistere ad interpretazioni alternative.

Invero, il quadro indiziario a carico dell'indagato si basa esclusivamente sul rinvenimento di una serie di tracce ed impronte ritrovate in camera della vittima, che servono ad attestare la sua presenza nella casa del delitto, ma non ad attribuire allo stesso quei gravi indizi di colpevolezza richiesti dal codice di rito, affinché dagli stessi si possa giungere ad un giudizio prognostico di elevata probabilità di commissione dei delitti allo stesso imputati.

Infatti devono essere contemplati, poiché oggettivi, anche i sopravvenuti elementi a favore dell'indagato, ovvero a suo discarico, così come puntualmente previsto dal codice di rito e da costante giurisprudenza.

L'ufficio del P.M., **nell'avviso ex art. 415 bis, c.p.p., capo B** ha individuato in maniera certa, e questa difesa non ha alcun elemento che possa contraddirlo, quale sia l'arma con la quale è stato commesso il delitto di omicidio; ebbene, tale arma, che nella fattispecie consiste in un coltello da cucina, non è stata rinvenuta nel luogo in cui dimorava il Guede, né, tantomeno, nella sua disponibilità.

Inoltre, da una rigorosa indagine investigativa condotta su tale arma dalla Polizia Scientifica su incarico della Magistratura inquirente non è emerso alcun elemento biologico appartenente al patrimonio genetico dell'indagato Rudy Hermann Guede.

In sede di incidente probatorio, e siamo di fronte ad un fatto decisamente nuovo, la predetta arma è stata dichiarata **"non incompatibile"** con quella del delitto ed, inoltre, e siamo di fronte ad un ulteriore fatto nuovo, il possesso e l'utilizzo di tale arma viene contestato nel suddetto capo B dell'avviso ex art. 415 bis, c.p.p., solo agli altri indagati, con assoluta esclusione del Guede.

Altro elemento sopravvenuto e di importantissima valenza, sempre a discarico del Guede, è rinvenibile nel fatto che il capo di imputazione di cui al punto E dell'avviso ex art. 415 bis, c.p.p., attinente al reato ex art. 367 c.p. (*Simulazione di reato*) viene attribuita, anche in questo caso, soltanto agli altri indagati, con assoluta esclusione del Guede.

Da ciò discende un'obiettiva attenuazione delle esigenze cautelari, in ragione anche del comportamento tenuto in tutti questi mesi dal Guede e dalla sua piena collaborazione.

L'indagato, già a partire dall'interrogatorio di garanzia, ha chiarito quale fosse la natura del rapporto intercorrente tra lo stesso e la vittima, ed ha altresì chiarito e giustificato in sede di successivo interrogatorio dinanzi al P.M. e in sede di ulteriori e recenti spontanee dichiarazioni rese dinanzi alla medesima Autorità, le motivazioni in base alle quali egli si trovava nell'abitazione della vittima in prossimità del momento consumativo di tali reati.

Sul pericolo di reiterazione del reato

Il pericolo di reiterazione del reato è assente, se non addirittura mai esistito ed è opportuno evidenziare che, sul punto, giurisprudenza ormai costante ha sancito che: *"Ai fini dell'esigenza cautelare da soddisfare ai sensi dell'art. 274, lett. c, c.p.p., il giudizio di prognosi deve essere espletato in termini di concreta probabilità, cioè sulla base dell' id quod plerumque accidit, da trarsi da specifiche modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'indagato"* (Cass. 15-1-90, Flora, A. n. Proc. pen. 90, 612; conf. Cass., 26-10-90, Crippa, ivi 91, 459).

Il Sig. Guede, come tranquillamente si desume dalla documentazione in atti e da tutti gli accertamenti compiuti in tutti questi mesi, è soggetto assolutamente incensurato, non legato ad ambienti criminali e, soprattutto, non violento.

In ordine all'ipotesi relativa al reato di cui all'art. 609 bis, c.p., occorre considerare come l'incidente probatorio non può ritenersi certamente decisivo ed esaustivo sul punto in quanto le relazioni peritali hanno lasciato diversi ed importanti dubbi sulla effettiva sussistenza dell'ipotesi di congiunzione carnale violenta, avvalorando, in ipotesi addirittura la possibilità di un tentativo di penetrazione manuale proprio come aveva sin da subito dichiarato il Guede.

Inoltre il quadro accusatorio prospettato inizialmente dal P.M. può essere smentito dalle risultanze di fatto, nonché dalle dichiarazioni rese dall'indagato.

Difatti il P.M., citando testimonianze a suo dire incontrovertibili, non tiene conto del rinvenimento di più asciugamani inzuppati di sangue che il Guede ha riferito essere stati dallo stesso utilizzati al fine di tamponare l'uscita di materiale ematico dal collo della vittima e, rispetto ai quali, con dichiarazione verbalizzata, il medesimo ha richiesto il compimento di ogni accertamento idoneo a dimostrare la veridicità delle sue dichiarazioni. Occorre tener conto che è stato il Guede a sollecitare tramite i suoi difensori, l'invio dei suoi effetti personali (foto, vestiti ed altro) ancora giacenti in Germania, proprio per metterli a disposizione degli inquirenti.

Così come deve essere tenuto in conto il fatto che il Guede, anche in questo caso vi è traccia nei verbali, in più occasioni ha chiesto di volersi sottoporre a "confronto" con gli altri indagati di fatto dagli stessi rifiutato con pubbliche dichiarazioni dei suoi difensori.

Infine non può essere sottaciuto l'ulteriore e fondamentale fatto, e, anche in questo caso ci troviamo dinanzi a circostanza sopravvenuta, acclarata dalla Polizia Scientifica, vale a dire che le tracce di piedi imbrattati di sangue, esaltati con il luminol non sono in alcun modo riconducibili al Guede, poiché nella relazione degli inquirenti si parla di "*probabile identità*" di tali tracce con il calco appartenente agli altri indagati con certa esclusione del medesimo.

Tali oggettive circostanze, ripetesi, sopravvenute a tutte le pregresse decisioni, anche a quella della Cassazione, intervenute nella vicenda che ci intrattiene, devono essere associate all'evidente fatto che il Guede si è posto da subito in atteggiamento di rigorosa e severa critica personale (si cita per tutti la dichiarazione relativa alla colpa di non aver chiamato il 118 per poter salvare Meredith, in cui chiede di essere eventualmente condannato severamente per questo fatto), fornendo ampia collaborazione ai fini della puntuale ricostruzione della verità, assumendo una posizione di distacco e di ripudio, sia rispetto ai fatti che lo hanno visto coinvolto, sia rispetto agli altri soggetti protagonisti della vicenda *de qua*, devono condurre ad un giudizio di attuale inadeguatezza e sproporzione della custodia in carcere e ciò anche in ragione dell'avvenuta chiusura delle indagini, del tempo trascorso in carcere e dell'effetto dissuasivo della carcerazione stessa.

E' di tutta evidenza, quindi, l'insussistenza del suddetto pericolo di ripetizione comportamentale, forzatamente desunto da elementi congetturali che contrasta con l'obiettivo valutazione attuale dell'infondatezza della pericolosità sociale del Guede.

Militano altresì a favore di una sostituzione della misura in atti con misura meno afflittiva le serie difficoltà da parte dell'accusa di riuscire a dimostrare l'esistenza di una responsabilità concorsuale del Guede rispetto ai gravi fatti che vengono contestati agli odierni imputati.

Infatti, se si escludono una serie di affermazioni rese da un soggetto extracomunitario, la cui attendibilità è fortemente discutibile, poiché si tratta di dichiarazioni intrinsecamente contraddittorie, prive di obiettivi riscontri, e rese a singhiozzo, in momenti diversi e lontani nel tempo, nessuna altra prova, ovvero indizio, ad oggi, l'accusa è riuscita ad evidenziare ed a far emergere circa l'esistenza di un concorso tra i soggetti imputati, che veda, quindi, coinvolto anche il Guede nella commissione del reato, ovvero in nessun modo è stato dimostrato che lo stesso abbia *"agito nella consapevolezza del ruolo degli altri imputati e con la volontà di agire in comune"*.

Tale difficoltà, ad avviso degli scriventi legali, non è stata superata neanche dalla Corte di Cassazione che, in modo del tutto apodittico ed assiomatico, parte dal presupposto che i tre soggetti attualmente imputati agivano con *"animus socii"*, senza però offrire un solo elemento concreto, idoneo a corroborare tali asserite circostanze.

Al contrario, invece, le indagini svolte, anche attraverso una corposa attività di intercettazioni telefoniche ed un analitico controllo dei tabulati del traffico telefonico precedente all'evento omicidiario, escludono con invincibile certezza che i tre soggetti abbiano mai avuto rapporti, contatti o frequentazioni tra di loro, al di là di quelle sporadiche e ben precisate occasioni in cui il Guede ha incontrato Amanda Knox.

Sul pericolo di inquinamento probatorio

Esistono varie e plurime ragioni che escludono la sussistenza di un reale e attuale pericolo di inquinamento probatorio; preso atto, però, che di recente è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis, c.p.p., evitiamo di esplicitarle, poiché, ovviamente, la conclusione delle indagini preliminare elimina *in radice* tale pericolo.

Sul pericolo di fuga

Si è ritenuto esistente il predetto pericolo, sul presupposto che il Guede si è allontanato dall'Italia, recandosi in Germania, nonché sul presupposto che trattasi di soggetto extracomunitario, senza stabile radicamento nel territorio.

Entrambe le argomentazioni si sono dimostrate infondate, in quanto gli ulteriori elementi e le ulteriori informazioni acquisite successivamente hanno dimostrato che il Guede, che vive in Italia da oltre 17 anni, è fortemente radicato sul territorio, con stabili rapporti amicali e familiari, con un regolare lavoro, con la disponibilità di un'abitazione condotta in locazione con regolare contratto.

Altresì è appena il caso di sottolineare che quella che è stata considerata come "la fuga in Germania", in realtà è da considerare l'allontanamento senza meta di un ragazzo in seria difficoltà, spaventato di essere fagocitato in una storia più grande di lui, avendo la piena consapevolezza di poter diventare l'elemento debole della catena dei possibili indagati su cui scatenare pubblicamente tutte le colpe, da individuarsi come il colpevole designato, cosa che puntualmente è poi avvenuta.

Bisogna ricordare, al riguardo, che il Guede, giunto casualmente in Germania, anziché far sparire le sue tracce, non ha fatto altro che mettersi in contatto con i propri amici in Italia, chiedendo da subito ed in modo quasi ossessivo di essere aiutato a rientrare in Italia per mettersi a disposizione degli inquirenti.

La famosa Chat tra il Guede ed il suo amico Giacomo Benedetti è emblematica al riguardo. Ad ogni buon conto si ritiene di poter ovviare al problema relativo al pericolo di fuga indicando come luogo degli eventuali arresti domiciliari la Comunità situata nell'Isola di Formica (vedi allegato relativo sia alla disponibilità a ricevere il Guede e sia alla sua posizione geografica). Infatti detta isola fa parte dell'Arcipelago delle Egadi ed è fuori da ogni rotta commerciale e/o turistica, in quanto isola privata, il cui accesso avviene solo su preventiva disposizione dei responsabili della Comunità, quindi di fatto inaccessibile a chiunque.

Inutile dire che in tale contesto vi è un controllo continuativo, permanente ed assoluto da parte degli organi deputati a garantire la sicurezza pubblica e, perciò tale da far venir meno sia il pericolo di fuga, che quello di possibili, quanto improbabili, comportamenti recidivanti.

Alla luce di quanto sinora esposto, i sottoscritti difensori, tenuto conto anche del lasso di tempo, non certo irrilevante, trascorso in regime di custodia cautelare in carcere,

CHIEDONO

alla Sig.ria Vs. Ill.ma di commutare la misura in atto in quella della detenzione domiciliare da eseguire presso la Comunità situata nell'Isola di Formica, che ha già manifestato la propria disponibilità ad accogliere il nostro assistito, Rudy Hermann Guede, come da dichiarazione allegata.

Con profonda osservanza.

Perugia, 26 giugno 2008.

Avv. Valter Biscotti



Avv. Nicodemo Gentile





Archidiocesi di Perugia e Città della Pieve

Caritas Diocesana

Piazza Michelotti, 1 - 06123 Perugia

Tel. 075.5733666-5723851-5720970

Telefax 075.5736922

C.C.P. 14950067

Perugia, 16/06/2008

Alla cortese attenzione di

AVV. Biscotti

Il sottoscritto Don Lucio Gatti, Direttore della Caritas di Perugia – Città della Pieve dichiara di essere disponibile ad accogliere in regime di arresti domiciliari presso la Comunità situata sull'Isola di Formica (Arcipelago delle Egadi) Trapani, il sig. Rudy Hernano Guede nato a Augon (Costa D'Avorio) il 26/12/1986.

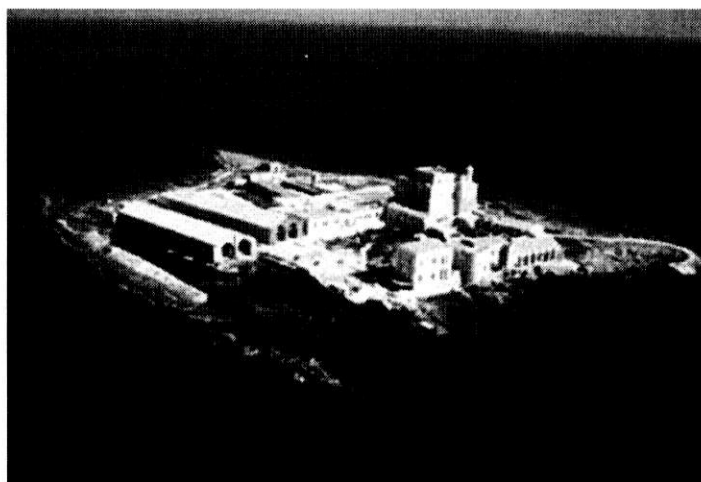
Distinti saluti

Il Direttore

Don Lucio Gatti

[Vai alla pagina precedente](#)

L'isola di Formica



L'isola di Formica é in realtà un piccolo scoglio, vicino all'isola di Levanzo. Anni fa, padre Eligio, famoso confessore del calciatore milanese Gianni Rivera, istituì nell'isoletta un centro di recupero per tossicodipendenti. Ancora oggi, c'è l'edificio in cui si riuniscono ragazzi e ragazze provenienti da qualsiasi parte d'Italia e non solo. Infatti vi sono pure ragazzi di altri paesi: francesi, russi, ecc. Questi giovani vengono aiutati a superare i loro problemi da altri ragazzi che ne sono fortunatamente usciti. Le persone che si riuniscono in questo centro sono tante, il numero si aggira intorno a 30 in inverno e 50 in estate. Anticamente l'isola di Formica rimase deserta per molto tempo, poi nel 1894 fu completamente restaurata e divenne di proprietà dei Florio. Formica non è molto grande come scoglio, è circa quattro ettari di terreno e vi si trova un grande giardino. Nell'isola si trovano due antiche tonnare che oggi vengono adibite come musei e inoltre vi si trova un castello, su cui si trova un faro. L'isola di Formica, essendo un'isola privata, non può essere visitata da chiunque e infatti chi prova a raggiungerla con un'imbarcazione, viene fermato. Forse è per questo motivo che è poco conosciuta nonostante sia molto interessante.

TRAPAN

Formica

Levanzo

Marettimo

Favignana



Mar Tirreno

Marsala

CG.62